



***COMUNE DI CALCIO***

***PROVINCIA DI BERGAMO***

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 47 in data 19/12/2024

# Sommario

<b>Art. 1 - OGGETTO</b> .....	3
Art. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO .....	3
Art. 3 - REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO .....	3
Art. 4 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO .....	4
Art. 5 - IDENTIFICAZIONE DEI SERVIZI .....	4
Art. 6 - COORDINAMENTO .....	4
Art. 7 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO .....	5
Art. 8 - MEZZI E ATTREZZATURE .....	6
Art. 9 - OBBLIGHI DELL'ENTE .....	6
Art. 10 - CONTROLLI .....	6
Art. 11 - COMPENSI .....	6
Art. 12 - RITIRO DAL SERVIZIO O DECADENZA .....	6
Art. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	7
Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI .....	7

## **Art. 1 - OGGETTO**

- 1) Il presente regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui che, volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale del Comune di Calcio, d'ora in poi Ente.

## **Art. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO**

- 1) Il volontario civico, d'ora in poi volontario, è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) La scelta del volontario deve essere libera e pertanto consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.
- 3) La prestazione del volontario consiste nel mettere disposizione energie fisiche ed intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'Ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
- 4) Le attività di volontariato continuative o saltuarie sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dall'Ente, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente regolamento o da leggi vigenti.
- 5) L'impiego dei volontari non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere indispensabile per garantire la normale attività delle istituzioni e dei servizi gestiti dall'Amministrazione comunale, ma costituisce un completamento o un arricchimento di tale attività tramite l'apporto del patrimonio di esperienza degli stessi.
- 6) L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

## **Art. 3 - REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO**

- 1) I requisiti minimi per l'accesso al servizio sono i seguenti:
  - a) Età compresa fra i 18 e 85 anni;
  - b) Idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;
  - c) Assenza di carichi pendenti e condanne penali che comportino

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici.

- 2) Per particolari e specifiche attività che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

#### **Art. 4 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO**

- 1) Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare con l'Ente, lo stesso pubblicizza il servizio di volontariato al quale ogni cittadino può fare domanda di iscrizione nei modi stabiliti dall'Ente;
- 2) Le domande di iscrizione al servizio saranno esaminate, entro 30 gg. dalla presentazione, dal responsabile del settore preposto.
- 3) Accertato il possesso dei requisiti, il richiedente verrà iscritto nel Registro Comunale dei Volontari, d'ora in avanti denominato Registro, e messo a disposizione dei vari settori dell'ente;
- 4) I soggetti iscritti nel Registro, e non operativi, vengono definiti "volontari in disponibilità".

#### **Art. 5 - IDENTIFICAZIONE DEI SERVIZI**

- 1) Il servizio di volontariato è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali.
- 2) A titolo esemplificativo, il servizio di volontariato si svolge nei seguenti ambiti:
  - a) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
  - b) socio-assistenziale;
  - c) culturale;
  - d) valorizzazione e tutela dell'ambiente;
  - e) sportivo;
  - f) ricreativo;
  - g) carattere vario.

#### **Art. 6 - COORDINAMENTO**

- 1) Ogni responsabile di area dell'ente, a seconda delle competenze, attitudini, esperienze e titoli in possesso dei volontari, seleziona, tra tutti coloro che sono stati iscritti nel registro, quelli più idonei alle necessità del settore, propone agli stessi di collaborare secondo le modalità individuate dal settore ed, in caso di accettazione da parte del

- volontario, affida allo stesso compiti e direttive, diventandone referente e preposto.
- 2) Il "volontario in disponibilità" che accetta di prestare la propria opera su richiesta del responsabile di un settore diviene "volontario operativo".
  - 3) Il "volontario operativo" riceverà dall'Ente idonea formazione, anche in riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, ed i dispositivi di protezione individuale in relazione all'attività che verrà assegnata allo stesso.
  - 4) L'attività dei volontari operativi è coordinata dal responsabile di area competente per settore che deve:
    - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
    - b) vigilare sullo svolgimento delle attività assegnate;
    - c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici con i volontari.
  - 5) Il volontario operativo si impegna a:
    - a) non divulgare alcuna informazione né dato personale di cui viene a conoscenza in ragione dell'attività svolta;
    - b) effettuare la formazione necessarie allo svolgimento delle attività, nonché quella prevista dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro;
    - c) utilizzare i beni e mezzi posti a disposizione dall'Amministrazione Comunale, compresi i dispositivi di protezione individuali, con la massima diligenza e cura e secondo le istruzioni impartite;
    - d) comunicare ogni variazione intervenuta in ordine ai requisiti di accesso al servizio;
    - e) svolgere le proprie mansioni secondo l'orario e le disposizioni impartite;
    - f) non assumere comportamenti che possano mettere a rischio la propria ed altrui incolumità;
    - g) dare tempestiva informazione all'Ufficio comunale competente in caso di impedimento, malattia od altre cause.

#### **Art. 7 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

- 1) I volontari operativi saranno muniti, a cura dell'Ente, del cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi.
- 2) L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
- 3) Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della

dignità della funzione cui è ammesso.

- 4) L'attività del volontario non è subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente dell'ente.

#### **Art. 8 - MEZZI E ATTREZZATURE**

- 1) L'Ente fornisce ai volontari tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio.
- 2) Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario delle attrezzature ne avrà personalmente cura fino alla restituzione.

#### **Art. 9 - OBBLIGHI DELL'ENTE**

- 1) Spettano all'Ente:
  - a) gli adempimenti connessi alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
  - b) la comunicazione ai volontari di ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, ovvero sul rapporto di collaborazione;
  - c) la copertura assicurativa dei "volontari operativi";
- 2) L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

#### **Art. 10 - CONTROLLI**

- 1) L'Ente controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività di volontariato qualora:
  - a) da esse possa derivare un danno per l'Ente e/ per terzi e/o per lo stesso volontario;
  - b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
  - c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità;
  - d) l'Ente non ritenga più opportuno il servizio.

#### **Art. 11 - COMPENSI**

- 1) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
- 2) Il volontario non può accettare compensi in denaro o altre regalie dai cittadini per i servizi resi, pena la decadenza dal servizio.

#### **Art. 12 - RITIRO DAL SERVIZIO O DECADENZA**

- 1) Il "volontario in disponibilità", in qualsiasi momento e con effetto immediato, comunicare all'Ente il venir meno della propria disponibilità con conseguente cancellazione dal Registro;
- 2) Il "volontario operativo" potrà comunicare in qualsiasi momento e con effetto immediato all'Ente il ritiro dall'attività operativa, mantenendo però l'iscrizione al Registro, a meno che cne comunichi contestualmente la cancellazione;
- 3) A seguito di violazione di Leggi o delle disposizioni del presente regolamento od in caso di comportamenti scorretti od in caso di accertamento di perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per lo svolgimento del servizio o per l'accesso al servizio, potrà essere disposta dall'ente l'interruzione immediata dell'operatività e/o la cancellazione immediata dal Registro.
- 4) Il responsabile di area, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere l'impiego del volontario operativo, con effetto immediato.

#### **Art. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- 1) I volontari attualmente iscritti ed operativi presso l'ente, secondo le precedenti disposizioni regolamentari, sono tenuti a ripresentare domanda di iscrizione al servizio secondo il presente regolamento, entro il 31 marzo 2025 pena la decadenza dal servizio stesso.

#### **Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) Il presente Regolamento:
  - a) sostituisce e abroga il precedente e tutte le precedenti norme e disposizioni comunali in materia di servizio di volontariato civico;
  - b) ai sensi dell'art. 66 dello Statuto Comunale il Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.